



4 febbraio 1948, n. 48; tale decreto prevedeva che i dipendenti di pubbliche amministrazioni assoggettati a dispensa dal servizio per motivi di feristi, potevano chiedere di essere collocati a riposo (art. 2). In caso di accoglimento dell'istanza, l'amministrazione avrebbe dovuto corrispondere il trattamento di previdenza e di quiescenza ad essi spettante, nonché una speciale indennità di buonuscita, in misura variabile da sei mesi ad un anno di stipendio.

Di suddetti sette impiegati, quindi, furono corrisposte le indennità di anzianità (artt. 42 e 43 C.C.L. 1941), sei mensilità di stipendio (art. 8 D.L. cit.) ed il valore capitale della rendita vitalizia (artt. 52 e 53 C.C.L. 1941).

I sette impiegati che usufruirono di tale trattamento furono:

- a) Belli Giusa - Argento Attilio - De Angelis Olga in Raqlianti;
- b) Magliani Mario - Pignolini Alfredo;
- c) Melodia Leone - Belli Giusa.

A seguito dell'accordo 6 ottobre 1951, i primi cinque nominativi richiesero giudizialmente l'applicazione, nei loro confronti,